



**SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'INCLUSIONE
SCOLASTICA RIVOLTO AD ALUNNI CON
DISABILITA' PER IL PERIODO DAL 01.09.2024
AL 31.08.2025 – CIG B233FF5FB1 - CUI
S07329610013202300004.**

PROGETTO DEL SERVIZIO

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO PRESTAZIONALE

INDICE

Art. 1 – Oggetto dell'appalto
Art. 2 – Organizzazione del servizio
Art. 3 – Durata e importo del contratto
Art. 4– Procedura di affidamento
Art. 5 – Beneficiari del servizio
Art. 6 – Modalità di attivazione degli interventi per l'accesso al servizio
Art. 7 – Documentazione da conservare presso il Consorzio
Art. 8 – Oneri a carico dell'Appaltatore
Art. 9 – Requisiti del personale in servizio
Art. 10 – Organizzazione del personale in servizio
Art. 11 – Coordinatore
Art. 12 – Norme di comportamento del personale
Art. 13 – Modalità delle sostituzioni
Art. 14 – Costi e adempimenti a carico dell'Appaltatore
Art. 15 – Comportamento del personale
Art. 16 – Materiali ed attrezzature
Art. 17 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi
Art. 18 – Documenti che fanno parte del contratto
Art. 19 – Obblighi a carico dell'appaltatore
Art. 20 – Direttore dell'esecuzione del contratto
Art. 21 – Avvio dell'esecuzione del contratto
Art. 22 – Sospensione dell'esecuzione del contratto
Art. 23 – Modifiche del contratto durante il periodo di validità
Art. 24 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso
Art. 25 – Controlli sull'esecuzione del contratto
Art. 26 – Vicende soggettive dell'appaltatore
Art. 27 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto
Art. 28 – Subappalto
Art. 29 – Tutela dei lavoratori
Art. 30 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto
Art. 31 – Clausola sociale
Art. 32 – Sicurezza
Art. 33 – Garanzia definitiva
Art. 34 – Responsabilità e obblighi assicurativi
Art. 35 – Penali
Art. 36 – Risoluzione del contratto
Art. 37 – Recesso
Art. 38 – Definizione delle controversie
Art. 39 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

- Art. 40 – Obblighi in materia di legalità
- Art. 41 – Obbligatorietà dell'offerta
- Art. 42 – Stipulazione del contratto
- Art. 43 – Spese contrattuali
- Art. 44 – Disposizioni in materia di anticorruzione
- Art. 45 – Trattamento dei dati personali
- Art. 46 – Esonero da responsabilità per il C.I.S.S. Pinerolo
- Art. 47 – Sciopero
- Art. 48 – Elezione di domicilio dell'appaltatore
- Art. 49 – Osservanza di leggi e regolamenti
- Art. 50 – Accettazione delle prescrizioni e delle clausole
- Art. 51 – Responsabile Unico del Progetto

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

1.1. Il presente Capitolato ha per oggetto l'affidamento della gestione del Servizio di Assistenza per l'Inclusione Scolastica in favore di alunni disabili, o con esigenze educative speciali, frequentanti le scuole di ogni ordine e grado e di bambini disabili frequentanti gli asili nido.

Il servizio di Assistenza per l'Inclusione Scolastica è un servizio pubblico essenziale, che rientra tra i diversi interventi finalizzati alla piena attuazione del diritto allo studio e, pertanto, è da considerarsi ad ogni effetto di legge servizio di pubblico interesse.

L'Assemblea consortile con propria deliberazione n. 5 del 15/03/2017 ha dato esecuzione al comma 4 dell'art. 2 dello Statuto consortile, stabilendo che la gestione del Servizio di Assistenza per l'Inclusione Scolastica rientra, a tutti gli effetti, tra i servizi stabilmente assegnati dai Comuni al Consorzio (secondo quanto stabilito dallo Statuto approvato con delibera consortile n. 5 del 18/03/2015).

1.2. La normativa di riferimento è la seguente:

- L. n. 104 del 5/2/1992 “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;
- L. n. 328 del 8/11/2000 artt. 15, 16, 22 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- L.R. n.1 del 8/01/2004 “Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento”;
- L.R. n. 28 del 28.12.2007 “Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa”;
- Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 “Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica”;
- Accordo di Programma 2014-2017 approvato con Deliberazione consortile n. 10 del 14/04/2014;
- L. n. 134 del 18/08/2015, n. 134 “Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico”;
- D.lgs. n. 66 del 13/04/2017 “Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli alunni con disabilità”.

1.3. Il luogo di svolgimento del servizio è costituito dal territorio dei seguenti Comuni aderenti al C.I.S.S. Pinerolo:

- Airasca, Angrogna, Bibiana, Bobbio Pellice, Bricherasio, Buriasco, Cantalupa, Campiglione Fenile, Cavour, Cercenasco, Cumiana, Frossasco, Garzigliana, Luserna San

Giovanni, Lusernetta, Macello, Osasco, Pinerolo, Piscina, Prarostino, Roletto, Rorà, San Secondo di Pinerolo, San Pietro Val Lemina, Scalenghe, Torre Pellice, Vigone, Villafranca Piemonte, Villar Pellice, Virle Piemonte.

Il territorio di riferimento per l'erogazione del servizio è quello relativo alle sedi delle istituzioni scolastiche o educative frequentate dagli alunni disabili residenti nei comuni consorziati per i quali è prevista l'erogazione di interventi di Assistenza per l'Inclusione Scolastica.

Si precisa che in casi particolari lo svolgimento del servizio potrà aver luogo nel territorio di Comuni differenti da quelli sopra elencati, nel caso di utenti in carico al C.I.S.S. Pinerolo ivi temporaneamente domiciliati.

1.4. La Legge 104/1992 indica come obiettivi dell'integrazione scolastica delle persone disabili la crescita negli apprendimenti, nella comunicazione, nella socializzazione e negli scambi relazionali.

L'obiettivo generale del servizio oggetto di appalto è quello di garantire agli alunni in condizione di disabilità grave, gravissima o con esigenze educative speciali un supporto al loro sviluppo psico-fisico, alla capacità di socializzazione e all'acquisizione di autonomie funzionali e relazionali, in stretta collaborazione con gli organismi scolastici e le famiglie di riferimento, i servizi sociali e sanitari non in un'ottica compensativa, ma di progettazione partecipata.

1.5. Le finalità che si intendono perseguire sono le seguenti:

- promuovere e sviluppare le potenzialità di ogni alunno nel campo dell'autonomia personale e della comunicazione;
- migliorare la qualità della vita dei bambini, alunni e studenti disabili incrementando il benessere e l'efficacia dell'esperienza scolastica;
- favorire lo sviluppo della socializzazione in ambito scolastico;
- promuovere una reale inclusione della persona disabile all'interno dei diversi cicli scolastici.

1.6. Il servizio ha per oggetto il sostegno alle autonomie personali anche in integrazione ai compiti che rientrano nella competenza degli istituti scolastici (vale a dire: assistenza di base consistente nella cura dell'igiene personale, l'ausilio in entrata ed in uscita dalle aree esterne alle strutture scolastiche, l'accompagnamento per l'uso dei servizi igienici, come da nota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30/11/2001 n. 3390).

Obiettivi che il servizio si prefigge sono:

- promuovere lo sviluppo psico-fisico dei bambini, alunni e studenti disabili attraverso interventi assistenziali e/o educativi individualizzati, che stimolino la conquista

dell'autonomia personale e agiscano sulle capacità di relazione e socializzazione nell'ambiente scolastico;

- garantire e promuovere il diritto allo studio dei soggetti disabili, superando l'isolamento attraverso attività complementari di natura assistenziale-educativa, distinte dal sostegno scolastico;
- promuovere l'integrazione fra scuola, famiglia e società.

1.7. Il servizio di Assistenza per l'Inclusione Scolastica si realizza attraverso un duplice intervento:

- assistenziale, finalizzato a supportare il bambino, l'alunno e lo studente disabile in abilità assenti o carenti;
- educativo, orientato allo sviluppo delle autonomie personali e sociali e al supporto in ambito didattico, in collaborazione con gli insegnanti.

L'Assistenza per l'Inclusione Scolastica si intende ad integrazione - e non in sostituzione - delle attività assistenziali di base e didattiche già in atto e di competenza dell'istituzione scolastica.

1.8. Al fine di meglio descrivere il servizio oggetto dell'appalto, si riportano qui di seguito le funzioni caratteristiche dell'assistente all'autonomia.

All'assistente per l'autonomia e la comunicazione competono compiti specifici che lo differenziano dall'insegnante di sostegno, con cui deve però cooperare in sinergia, secondo gli obiettivi del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.), predisposto dall'istituzione scolastica di riferimento.

Le sue funzioni devono essere anche distinte da quelle dell'assistenza di base igienico-personale, affidata ai collaboratori scolastici.

Si tratta di un operatore qualificato che facilita la comunicazione dello studente disabile con le persone che interagiscono con lui, e in particolare:

- stimola lo sviluppo delle abilità sociali (relazionali e di comunicazione);
- promuove l'autonomia motoria;
- media tra l'allievo con disabilità ed il gruppo classe per potenziare le relazioni tra pari;
- supporta lo studente disabile nella partecipazione alle attività scolastiche;
- partecipa alla programmazione didattico-educativa;
- partecipa alle riunioni di rete con gli operatori scolastici e socio-sanitari in vista di progetti intervento.

ART. 2 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

2.1. Il servizio di assistenza per l'inclusione scolastica consiste in:

- interventi di assistenza qualificata finalizzati al supporto dell'autonomia fisica, relazionale, di comunicazione e apprendimento del soggetto;
- collaborazione nello svolgimento delle attività didattiche volte a favorire l'integrazione e la socializzazione nell'ambito della classe (non sostitutive dell'intervento degli insegnanti di classe e di sostegno);
- a seguito di validazione preventiva del progetto da parte del C.I.S.S. che si avvale della Commissione Tecnica Integrata Multidisciplinare (T.I.M.) i cui compiti sono definiti dall'accordo di programma stipulato il 23.11.2023:
 - eventuali interventi di cura della persona e di fruizione dei servizi scolastici (mensa, attività sportive, laboratoriali, ecc.), in collaborazione con il personale scolastico a cui competono tali mansioni (cfr. nota del M.I.U.R. 30/11/2001 n. 3390);
 - eventuali accompagnamenti ad attività scolastiche che si svolgono in sedi diverse dalla scuola, es. corsi di nuoto, stage formativi, uscite didattiche, ecc. (previste nel P.E.I.).

2.2. Durante la vigenza del presente appalto l'Ente potrà richiedere all'Appaltatore lo svolgimento di attività educative, individuali e/o di gruppo, relative a progetti di inclusione scolastica, a seguito di validazione della Commissione T.I.M., ad esempio per situazioni di disabilità legate a disturbi comportamentali significativi (quali A.D.H.D – “deficit di attenzione ed iperattività”; D.O.P. “disturbo oppositivo provocatorio” e D.C. “disturbo della condotta”).

Gli educatori professionali dovranno elaborare dei progetti, in stretta collaborazione con il personale docente e non docente della scuola, che tengano conto del contesto del gruppo-classe, delle criticità e delle risorse presenti per lavorare sulla costruzione di contesti di accoglienza, allestimento degli spazi con l'obiettivo di favorire l'inclusione del minore disabile. Gli educatori dovranno altresì collaborare alla definizione di strategie relazionali da attivare sia dal gruppo dei pari che da parte del personale che opera all'interno del contesto scolastico.

2.3. L'attività dovrà essere svolta presso gli asili nidi e le sedi delle scuole dell'infanzia, primarie e istituti secondari di primo e di secondo grado, situate sul territorio dei Comuni del C.I.S.S., nei giorni di svolgimento dell'attività didattica, secondo il calendario scolastico e l'orario di apertura degli asili nido.

Gli interventi, di norma, devono essere svolti nei sei giorni settimanali feriali e nella fascia oraria

7.30/16.30, con possibile estensione per esigenze particolari ed eccezionali come la possibilità di interventi continuativi, diurni e notturni, in occasione di uscite didattiche o gite.

Su richiesta da parte del C.I.S.S. Pinerolo, il servizio dovrà essere assicurato anche agli studenti, residenti nei Comuni del C.I.S.S. Pinerolo che frequentano scuole situate fuori dal territorio consortile o, se troppo oneroso, il C.I.S.S. Pinerolo potrà avvalersi del medesimo servizio appaltato da altro Ente Gestore;

Per ciascun allievo la Commissione Tecnica Integrata Multidisciplinare (T.I.M.), attribuirà un monte ore settimanale che determina un monte ore annuale sulla base di una specifica programmazione rispondente ai bisogni di assistenza socio-educativa e di frequenza degli allievi disabili.

2.4. L'appaltatore dovrà:

- individuare un numero di operatori adeguato a garantire gli interventi programmati che tenga conto di tutte le variabili del servizio quali ad es.: rispetto degli orari di servizio, il monte ore individuale, dislocazione territoriale dei plessi scolastici, continuità socio-educativa con i bambini e ragazzi disabili, ecc.;
- accordarsi con le istituzioni scolastiche per definire nel dettaglio l'organizzazione degli interventi (orari, tempistiche di svolgimento del servizio, modalità di registrazione delle presenze degli operatori, rapporti con il coordinatore del servizio, rapporti con il personale docente e con la dirigenza dell'istituzione scolastica di riferimento ecc.).

2.5. Il monte orario settimanale di assistenza potrà subire modifiche in corso d'anno scolastico e, comunque, sarà subordinato alle giornate di effettiva presenza del bambino a scuola. Nel caso in cui il bambino o ragazzo risulti assente, sarà cura dell'Istituto Scolastico, nel rispetto delle modalità organizzative previste a inizio anno scolastico, darne tempestiva comunicazione all'appaltatore, precisando, non appena noto, l'effettivo periodo di assenza.

2.6. In caso di assenza dell'alunno beneficiario dell'intervento le ore non erogate potranno essere destinate ad un altro alunno disabile presente nel medesimo plesso scolastico oppure utilizzate nell'ambito della banca ore a favore del minore per altre particolari esigenze concordate con il Referente del Consorzio.

2.7. Il servizio dovrà essere erogato in forma continuativa e costante, senza sospensione alcuna.

2.8. Si richiede all'Appaltatore di individuare modalità di rilevazione della presenza in servizio degli operatori in accordo con i Dirigenti Scolastici.

2.9. Nell'ambito del monte ore annuale assegnato, sono compresi anche gli impegni orari connessi alle seguenti attività:

- partecipazione alla predisposizione del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.), redatto dal Consiglio di classe che deve prevedere un piano di lavoro con indicazione delle figure professionali individuate, con le osservazioni sull'alunno, l'indicazione delle metodologie e degli obiettivi finalizzati allo sviluppo delle autonomie personali e sociali;
- partecipazione agli incontri d'équipe di rete (Scuola, Servizi Sociali e Sanitari, famiglie, ecc.);
- partecipazione alle gite scolastiche ed alle eventuali uscite con obbligo di assistenza da parte degli operatori.

2.10. Per lo svolgimento del servizio si prevede un monte ore così ripartito:

- con riferimento alle prestazioni da svolgere a favore di beneficiari frequentanti l'asilo nido, la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di I grado:
 - n. 43.500 ore per la figura professionale di Assistente all'Inclusione;
 - n. 1.000 ore per la figura professionale di Educatore Professionale;
 - n. 840 ore per la figura professionale di Coordinatore;
- con riferimento alle prestazioni da svolgere a favore di beneficiari frequentanti la scuola secondaria di II grado:
 - n. 18.000 ore per la figura professionale di Assistente all'Inclusione;
 - n. 360 ore per la figura professionale di Coordinatore;

2.11. A titolo esemplificativo si riportano di seguito le tabelle con i dati relativi agli interventi svolti nell'anno scolastico 2023-24:

A) Prestazioni a favore di beneficiari frequentanti l'asilo nido, la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di I grado

ISTITUTO SCOLASTICO	NUMERO PLESSI COINVOLTI	NUMERO ALUNNI
Nido Torre Pellice	1	1
Nido Volvera	1	1
Istituto Comprensivo Pinerolo 1	5	25
Istituto Comprensivo Pinerolo 2	7	16
Istituto Comprensivo Pinerolo 3	6	13
Istituto Comprensivo Pinerolo 4	6	22

Istituto Comprensivo Pinerolo 5	5	16
Istituto Comprensivo di Airasca	4	9
Istituto Comprensivo di Bricherasio	6	9
Istituto Comprensivo di Cavour	7	20
Istituto Comprensivo di Luserna S.G.	7	18
Istituto Comprensivo di Torre Pellice	2	5
Istituto Comprensivo di Vigone	4	13
Istituto Maria Immacolata di Pinerolo	1	2
Scuola Mauriziana di Torre Pellice	1	2
Asilo Infantile di Villafranca Piemonte	1	2
Istituto Comprensivo di None	2	2
Scuola Casa degli Angeli di Pinerolo	1	1
Istituto Comprensivo di Moretta	2	2
TOTALE		179

B) Prestazioni a favore di beneficiari frequentanti la scuola secondaria di II grado

ISTITUTO SCOLASTICO	NUMERO PLESSI COINVOLTI	NUMERO ALUNNI
I.I.S. "M. Buniva" di Pinerolo	2	17
I.I.S. "I. Porro" di Pinerolo	1	18
I.I.S. "A. Prever" di Pinerolo e Osasco	2	33
Liceo "M. Curie" di Pinerolo	1	4
Liceo "G.F. Porporato" di Pinerolo	1	12
TOTALE		84

ART. 3 – DURATA E IMPORTO DEL CONTRATTO

3.1. La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) decorre dalla data del 01.09.2024 (ovvero dalla data che sarà indicata nel provvedimento amministrativo di aggiudicazione) e ha scadenza alla data del 31.08.2025.

3.2. È facoltà del C.I.S.S. Pinerolo, qualora, ai sensi dell'art. 50, comma 6, del D. Lgs. n. 36/2023, ne ricorressero i presupposti, richiedere l'anticipata esecuzione del contratto

nell'attesa del perfezionamento degli atti amministrativi e contrattuali. In tal caso l'appaltatore s'impegna a rispettare tutte le norme del presente Capitolato, fatte salve quelle incompatibili con l'anticipata esecuzione.

3.3. L'importo presunto del contratto è così individuato:

n.	Descrizione servizi/beni/lavori	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	Assistenza per l'inclusione scolastica rivolto ad alunni con disabili per il periodo dal 01.09.2024 al 31.08.2025	85312000-9	P	
A) Importo a base di gara				€ 1.372.001,72 (euro unmillionetrecentosettantaduemilauno/72)
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso				€ 0,00 (euro zero/00)
A) + B) Importo complessivo				€ 1.372.001,72 (euro unmillionetrecentosettantaduemilauno/72)

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € **1.282.244,60** (euro unmilione duecentottantaduemiladuecentoquarantaquattro/60), calcolati con riferimento alle tabelle allegate al Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro n. 30 del 14.06.2024.

I costi della manodopera non sono soggetti al ribasso. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

Il contratto collettivo applicato è quello per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo.

L'importo complessivo è al netto di Iva.

L'importo presunto a base di gara è stato così calcolato:

A) Con riferimento alle prestazioni da svolgere a favore di beneficiari frequentanti l'asilo nido, la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di I grado:

- **Prestazioni lavorative di Assistente all'Inclusione:** € 931.551,63 (euro novecentotrentunomilacinquecentocinquantuno/63), di cui € 870.609,00 (euro ottocentosettantamilaseicentonove/00) a titolo di costi della manodopera; tale importo presunto corrispondente ad un importo unitario di € 21,41 (euro ventuno/41) – di cui € 20,01 (euro venti/01) a titolo di costi della manodopera – per presunte n. 43.500 ore complessive di personale con qualifica di Assistente all'Inclusione;
- **Prestazioni lavorative di Educatore Professionale:** € 23.923,06 (euro ventitremilanovecentotrentadue/06), di cui € 22.358,00 (euro ventiduemilatrecentocinquantotto/00) a titolo di costi della manodopera; tale importo presunto corrispondente ad un importo unitario di € 23,92 (euro ventitre/92) – di cui € 22,36 (euro ventidue/36) a titolo di costi della manodopera – per presunte n. 1.000 ore complessive di personale con qualifica di Educatore Professionale;
- **Prestazioni lavorative di Coordinatore:** € 21.740,17 (euro ventunomilasettecentoquaranta/17), di cui € 20.317,92 (euro ventimilatrecentodiciassette/92) a titolo di costi della manodopera; tale importo presunto corrispondente ad un importo unitario di € 25,88 (euro venticinque/88) – di cui € 24,19 (euro ventiquattro/19) a titolo di costi della manodopera – per presunte n. 840 ore complessive di personale con qualifica di Coordinatore.

B) Con riferimento alle prestazioni da svolgere a favore di beneficiari frequentanti la scuola secondaria di II grado:

- **Prestazioni lavorative di Assistente all'Inclusione:** € 385.469,64 (euro trecentottantacinquemilaquattrocentosessantanove/64), di cui € 360.252,00 (euro trecentosessantamiladuecentocinquantadue/00) a titolo di costi della manodopera; tale importo presunto corrispondente ad un importo unitario di € 21,41 (euro ventuno/41) –

di cui € **20,01** (euro venti/01) a titolo di costi della manodopera – per presunte n. **18.000** ore complessive di personale con qualifica di Assistente all’Inclusione;

- **Prestazioni lavorative di Coordinatore:** € **9.317,22** (euro novemilatrecentodiciassette/22), di cui € **8.707,68** (euro ottomilasettecentosette/68) a titolo di costi della manodopera; tale importo presunto corrispondente ad un importo unitario di € **25,88** (euro venticinque/88) – di cui € **24,19** (euro ventiquattro/19) a titolo di costi della manodopera – per presunte n. **360** ore complessive di personale con qualifica di Coordinatore.

3.4. In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all’articolo 120, comma 11, del D.lgs. 31.03.2023 n. 36. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

3.5. Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

3.6. Il valore globale stimato dell’appalto è pari a:

Importo dell’appalto	€ 1.372.001,72
Importo massimo del quinto d’obbligo, in caso di variazioni in aumento	€ 274.400,34
Valore globale stimato IVA esclusa	€ 1.646.402,07

3.7. L’appalto è finanziato con fondi propri del C.I.S.S. Pinerolo, derivanti da trasferimenti da parte dei Comuni deleganti l’esercizio della funzione, e con fondi appositamente trasferiti dalla Città Metropolitana di Torino.

3.8. Non verranno riconosciuti all’aggiudicatario del contratto di appalto, qualora venisse disposta in conseguenza di provvedimenti di Autorità Pubbliche la sospensione totale o parziale delle attività oggetto dell’appalto, eventuali indennizzi e/o ulteriori importi a qualsiasi titolo o causa, fermo restando il pagamento delle prestazioni che verranno effettivamente rese.

3.9. I corrispettivi dovuti all’appaltatore dal C.I.S.S. Pinerolo per la prestazione del servizio oggetto del presente appalto, saranno stabiliti sulla base dell’offerta economica presentata in sede

di gara, offerta che dovrà essere formulata sotto forma di ribasso percentuale da applicarsi sul costo orario posto a base di gara in relazione alle varie figure professionali previste.

3.10. L'offerta formulata dall'appaltatore per il servizio oggetto del presente appalto s'intende onnicomprensiva di ogni onere connesso, nessuno escluso, salvi gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali non soggetti a ribasso.

3.11. Nessun altro compenso spetterà all'appaltatore per il servizio oggetto del presente appalto. Pertanto l'appaltatore, nel formulare l'offerta, dichiara di aver tenuto conto e di assumersene carico, di tutti gli oneri necessari per lo svolgimento del servizio, anche se questi ultimi non risultano specificatamente indicati nel presente Capitolato.

3.12. Il corrispettivo contrattuale è determinato dall'appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime e previsioni, ed è, pertanto, fisso ed invariabile in aumento, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico di ogni relativo rischio e/o alea, fatta salva la revisione periodica di cui ai successivi commi del presente articolo.

3.13. Ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 36/2023, qualora nel corso di esecuzione del contratto si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, i prezzi saranno aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice delle retribuzioni contrattuali orarie. L'indice utilizzato è quello medio annuo riferito all'anno precedente a quello in cui viene determinata la revisione del corrispettivo. Oltre al suddetto adeguamento non sarà riconosciuta alcuna forma di revisione del corrispettivo.

3.14. Il C.I.S.S. Pinerolo si riserva la facoltà, fermo restando l'importo massimo presunto di aggiudicazione dell'appalto, di variare in aumento o in diminuzione il monte ore previsto per le singole figure professionali individuate al precedente comma 3 del presente articolo, in considerazione delle effettive necessità degli utenti del servizio.

3.15. Si precisa che tutti gli importi indicati nel presente art. 3 sono al netto di IVA, qualora dovuta.

ART. 4 – PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

4.1. L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 71 e 108, comma 2 lett. a), del D.lgs. n. 36/2023. La gara sarà valida anche in presenza di una sola offerta. Il C.I.S.S. Pinerolo si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non procedere ad alcuna aggiudicazione.

4.2. La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti

punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
OFFERTA TECNICA	80
OFFERTA ECONOMICA	20
TOTALE	100

4.3. Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	A – Progetto Gestionale-Organizzativo del servizio	35	35	0	0
2	B – Organizzazione e gestione del personale	20	20	0	0
3	C – Conoscenza del territorio e delle risorse sociali	15	15	0	0
4	D – Proposte innovative e migliorative del servizio	9	9	0	0
5	E – Possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del Decreto legislativo n. 196/2006	1	0	0	1
	Totale	80	79	0	1

4.4. I criteri di natura qualitativa A, B, C e D relativi all'offerta tecnica verranno valutati dalla Commissione sulla base dei seguenti fattori ponderali e criteri motivazionali, anche in considerazione del livello di dettaglio, adeguatezza, esaustività, concretezza, realizzabilità ed affidabilità di quanto proposto dal concorrente:

Elemento qualitativo A – Progetto Gestionale-Organizzativo del servizio – max punti 35

Si riterranno maggiormente adeguate le offerte che individuino:

- modalità operative che favoriscano l'inclusione dell'alunno disabile nel contesto scolastico e facilitino la comunicazione con i compagni, gli insegnanti e i vari soggetti presenti nel contesto scolastico;
- modalità operative che perseguano l'adesione ed il consenso al progetto dell'alunno disabile e dei suoi riferimenti familiari e consentano il miglioramento del grado di coinvolgimento delle famiglie, in termini di comunicazione con le stesse e restituzione delle esperienze acquisite;
- modalità operative volte a promuovere l'autonomia degli alunni interessati nel rispetto di quanto previsto nel Piano Educativo Individualizzato

Elemento qualitativo B – Organizzazione e gestione del personale – max punti 20

Si riterranno maggiormente adeguate le offerte che:

- definiscano idonee strategie di tempestiva ed efficiente sostituzione del personale assente;
- individuino strategie e procedure idonee a ridurre i disagi degli allievi in caso di avvicendamento del personale;
- individuino modalità efficaci per l'inserimento e l'affiancamento del nuovo personale;
- indichino adeguate modalità di raccordo tra il coordinatore ed il referente individuato dal C.I.S.S. Pinerolo con riferimento sia al corretto espletamento del servizio, sia alla comunicazione tempestiva di eventuali problematiche riscontrate dagli operatori durante il loro intervento.

Elemento qualitativo C – Conoscenza del territorio e delle risorse sociali – max punti 15

Si riterranno maggiormente adeguate le offerte che propongano soluzioni atte a far emergere come la conoscenza del territorio abbia orientato il modello organizzativo proposto.

Elemento qualitativo D – Proposte innovative e migliorative del servizio – max punti 9

Si riterranno maggiormente adeguate le offerte che:

- indichino nel dettaglio le eventuali risorse strumentali e umane che si intendono impiegare e gli eventuali servizi che si intendono erogare – con costi interamente a

proprio carico, certificati con dichiarazione scritta a firma del legale rappresentante o suo procuratore – al fine del miglioramento del servizio;

- costituiscano un valore aggiunto in una logica di ottimizzazione delle risorse e di sinergie;
- forniscano indicazioni precise di caratteristiche, tempi, modalità di attuazione e risorse da mettere in campo per la concreta realizzazione delle proposte migliorative e innovative.

4.5. A ciascuno degli elementi qualitativi dell'offerta tecnica cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è attribuito un coefficiente sulla base del metodo del confronto a coppie.

La determinazione dei coefficienti, variabili tra 0 e 1, per la valutazione di ogni elemento qualitativo delle varie offerte è effettuata mediante impiego della tabella triangolare, ove con le lettere A, B, C, D, E, F, ..., sono rappresentate le offerte, elemento per elemento, di ogni concorrente. La tabella contiene tante caselle quante sono le possibili combinazioni tra tutte le offerte prese a due a due. Ogni commissario valuta quale dei due elementi che formano ciascuna coppia sia da preferire. Inoltre, tenendo conto che la preferenza tra un elemento e l'altro può essere più o meno forte, attribuisce un punteggio che varia da 1 (parità), a 2 (preferenza minima), a 3 (preferenza piccola), a 4 (preferenza media), a 5 (preferenza grande), a 6 (preferenza massima). In caso di incertezza di valutazione sono attribuiti punteggi intermedi. In ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all'elemento che è stato preferito con il relativo grado di preferenza, ed in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto, assegnando un punto ad entrambe.

Una volta terminati i "confronti a coppie", si sommano i valori attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari. Tali somme provvisorie vengono trasformate in coefficienti definitivi, riportando ad uno la somma più alta e proporzionando a tale somma massima le somme provvisorie prima calcolate.

Qualora le offerte da valutare siano inferiori a tre, i coefficienti definitivi sono determinati con il seguente metodo:

- si calcola la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, secondo la seguente scala di valutazione:
 - Eccellente – 1,00;
 - Ottimo – 0,90;
 - Molto Buono – 0,80;
 - Buono – 0,70;
 - Sufficiente – 0,60;

- Non pienamente sufficiente – 0,50;
 - Parzialmente adeguato – 0,40;
 - Minimamente adeguato – 0,30;
 - Insufficiente – 0,20;
 - Gravemente insufficiente – 0,10;
 - Non valutabile – 0,00;
- una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

4.6. Per quanto riguarda l'elemento tabellare E – Possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del Decreto legislativo n. 198/2006, il punteggio verrà attribuito con le seguenti modalità:

FATTISPECIE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO
Possesso della certificazione della parità di genere	1,00
Non possesso della certificazione della parità di genere	0,00

4.7. Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la **Formula “bilineare”**

$$\begin{cases} C_i = X \cdot \left(\frac{A_i}{A_{soglia}} \right) & A_i \leq A_{soglia} \\ C_i = X + (1 - X) \cdot \left[\frac{(A_i - A_{soglia})}{(A_{max} - A_{soglia})} \right] & A_i > A_{soglia} \end{cases}$$

dove

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

A_i = ribasso percentuale del concorrente i-esimo

A_{soglia} = media percentuale dei valori del ribasso percentuale offerto dai concorrenti

$X = 0,90$

A_{max} = valore del ribasso più conveniente

4.8. La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore.

Il punteggio per il concorrente *i-esimo* è dato dalla seguente formula:

$$P_i = \sum_{x=1}^n C_{xi} \cdot P_x$$

dove

P_i = punteggio del concorrente *i-esimo*

C_{xi} = coefficiente criterio di valutazione X per il concorrente *i-esimo*

P_x = punteggio criterio X

X = 1, 2, ..., n

4.9. Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto per il criterio il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

4.10. Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio per l'offerta tecnica complessiva nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio complessivo più alto per l'offerta tecnica il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

4.11. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

4.12. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro il termine perentorio di dieci giorni. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria.

4.13. All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione redige la graduatoria.

4.14. Il C.I.S.S. Pinerolo si riserva di non procedere all'aggiudicazione del servizio nel caso di offerta non soddisfacente o di insufficienza delle risorse disponibili a tal fine nel bilancio consortile.

ART. 5 – BENEFICIARI DEL SERVIZIO

5.1 Sono destinatari degli interventi i bambini, gli alunni e gli studenti, residenti nel territorio dei Comuni di cui al precedente art. 2.1. frequentanti le scuole di ogni ordine e grado e gli asili nido, con disabilità, o con esigenze educative speciali, tali da richiedere il servizio per l'inserimento nel contesto scolastico, a seguito di validazione da parte della Commissione Tecnica Integrata Multidisciplinare (di cui all'art. 6 del presente Capitolato) che valuta le richieste delle scuole ed i progetti dei singoli bambini/alunni/studenti.

ART. 6 – MODALITA' DI ATTIVAZIONE DEGLI INTERVENTI PER L'ACCESSO AL SERVIZIO

6.1. Il C.I.S.S. Pinerolo accoglie le richieste e i progetti di attivazione del servizio presentate dalle scuole.

I progetti vengono valutati dalla Commissione Tecnica Integrata Multidisciplinare (T.I.M.), presieduta dal C.I.S.S. Pinerolo e composta da rappresentanti dei seguenti Enti:

- C.I.S.S. Pinerolo;
- Comuni;
- A.S.L. TO3 - Servizi di Neuropsichiatria Infantile e Psicologia dell'età evolutiva;
- Scuole di ogni ordine e grado;
- Città Metropolitana di Torino – Servizio Istruzione.

È inoltre prevista la partecipazione di un referente dell'Appaltatore.

6.2. La Commissione T.I.M. ha il compito di accogliere e valutare le richieste di intervento del Servizio per l'Inclusione Scolastica, di definire il monte ore settimanale per ciascun alunno disabile sulla base dei bisogni evidenziati nei progetti.

Dopo la valutazione di tutte le richieste il C.I.S.S. Pinerolo comunica al responsabile dell'Appaltatore il monte ore annuale previsto per ogni alunno disabile. L'avvio del servizio deve essere garantito dall'impresa aggiudicataria dalla data di inizio dell'anno scolastico.

Ogni modifica degli interventi, sospensione, chiusura o altro verrà valutata dalla Commissione Tecnica Integrata Multidisciplinare.

ART. 7 – DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE PRESSO IL CONSORZIO

7.1. Presso l'Appaltatore dovrà essere mantenuta e, costantemente aggiornata, la documentazione relativa agli alunni, adottando misure idonee a garantire la tutela e la riservatezza dei dati

personali relativi all'utenza, nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 30/06/2003 n. 196 e del Regolamento Europeo n. 679/2016.

7.2. In particolare, l'Appaltatore dovrà:

- predisporre una scheda per ogni alunno, sulla quale gli operatori addetti sono tenuti a registrare l'orario, l'andamento degli interventi ed ogni variazione del piano di lavoro; alla conclusione dell'appalto l'impresa dovrà consegnare le cartelle individuali al C.I.S.S. Pinerolo;
- rendicontare, con cadenza mensile, le ore svolte per ogni minore e ragazzo in carico, suddivise per Comune di residenza e per ordine di scuola e strutture educative e indicando la tipologia dell'intervento (ore assistenza educativa, riunioni, gite, uscite didattiche);
- al termine dell'anno scolastico, presentare una relazione scritta con la descrizione:
 - degli interventi effettuati in favore di ogni alunno disabile seguito;
 - dell'attività svolta nel corso della gestione del servizio, evidenziando eventuali criticità, proposte e indicazioni di sviluppo.

7.3. Il soggetto aggiudicatario si impegna inoltre a trasmettere eventuali altri dati di attività e relazioni specifiche, qualora richiesti dal C.I.S.S. Pinerolo.

ART. 8 – ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

8.1. Sono a carico dell'Appaltatore:

- la messa a disposizione di personale qualificato in numero sufficiente a garantire il corretto espletamento del servizio;
- la tempestiva sostituzione del personale;
- il coordinamento del servizio;
- l'aggiornamento e la formazione del personale e la partecipazione ad iniziative di formazione anche promosse dal Consorzio;
- gli spostamenti del personale, necessari a garantire la regolarità di funzionamento del servizio, avvalendosi di automezzi propri, o mezzi pubblici, prioritariamente nell'ambito del territorio del Consorzio;
- automezzi in dotazione al soggetto aggiudicatario per il trasporto degli utenti o, in subordine, il rimborso del costo del carburante ai dipendenti nel caso di trasporto degli utenti con proprio automezzo; in tal caso deve essere garantita adeguata copertura assicurativa Kasko. Tali interventi devono essere preventivamente autorizzati dal C.I.S.S. e si riferiscono a specifiche attività connesse alle attività scolastiche;

- costi delle polizze assicurative;
- ogni altra spesa direttamente collegata alla gestione del servizio.

8.2. L'Appaltatore si impegna a munire il personale incaricato delle prestazioni di documento atto al riconoscimento.

8.3. L'Appaltatore del servizio si impegna ad applicare tutte le prescrizioni di legge riguardanti la propria attività.

8.4. Inoltre è in capo all'aggiudicatario la responsabilità, in solido con la Scuola, relativamente alla custodia degli allievi e studenti limitatamente alle ore in cui sono affiancati dagli operatori e nelle attività didattiche che si svolgono all'esterno delle scuole, anche in relazione ad eventuali tragitti necessari per il raggiungimento delle sedi delle attività.

ART. 9 – REQUISITI DEL PERSONALE IN SERVIZIO

9.1. L'attività d'assistenza ai bambini, alunni e studenti disabili, dovrà essere svolta da operatori socio-educativi in possesso di una delle seguenti qualifiche, titoli di studio, e/o requisiti di esperienza:

- Operatori Socio Sanitari (O.S.S.) in possesso dei requisiti stabiliti dalla Deliberazione della Giunta della Regione Piemonte n. 46-5662 del 25 marzo 2002 “Recepimento dell'accordo sancito in conferenza Stato-Regioni in relazione al profilo dell'Operatore socio sanitario: approvazione delle linee di indirizzo per la formazione di base per il conseguimento della qualifica di Operatore socio sanitario”, ed in particolare in possesso dell'attestato di qualifica professionale di “Operatore socio sanitario” conseguito dopo il superamento delle prove finali di idoneità professionale dei corsi di prima formazione, di riqualificazione o dei percorsi modulari, autorizzati dalla Regione Piemonte e almeno un anno di esperienza documentata nel settore nell'assistenza a bambini, alunni e studenti disabili in ambito scolastico;
- Diploma di scuola secondaria di secondo grado ed esperienza documentata di almeno due anni nel settore nell'assistenza a bambini, alunni e studenti disabili in ambito scolastico;
- Diploma od attestato di qualifica di educatore professionale o titolo equipollente e con esperienza documentata di almeno un anno nel settore nell'assistenza a bambini, alunni e studenti disabili in ambito scolastico.

9.2. È ammesso altresì l'impiego, fino a un massimo del 10% del personale complessivamente impegnato, di personale in possesso di licenza di scuola secondaria di primo grado che abbiano

maturato esperienza di lavoro nelle scuole pubbliche come assistenti a soggetti in situazione di handicap ivi inseriti, relativamente agli ultimi cinque anni scolastici.

9.3. L'Appaltatore dovrà fornire i nominativi degli operatori, il loro curriculum e le rispettive qualifiche prima dell'avvio del servizio. Qualsiasi successiva variazione degli stessi dovrà essere tempestivamente comunicata al C.I.S.S. Pinerolo.

9.4. Gli operatori dovranno, altresì, possedere i seguenti requisiti generali:

a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione Europea o essere in regola per la permanenza in Italia nel periodo di attività;

b) certificazione medica attestante l'idoneità psicofisica e sanitaria allo svolgimento del servizio; Inoltre gli operatori non dovranno aver subito:

- condanne per i reati previsti agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale;
- condanne ai sensi del Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39;
- sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori, ovvero l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori e la misura di sicurezza del divieto di svolgere lavori che prevedano un contatto abituale con minori.

9.5. L'Appaltatore dovrà, a proprio esclusivo carico, garantire al personale le attività di formazione, di aggiornamento e di supervisione.

Il C.I.S.S. Pinerolo si riserva la facoltà di offrire all'Appaltatore eventuali opportunità di formazione; in caso di adesione il monte ore derivante da tale partecipazione sarà a carico del dell'Appaltatore. L'Appaltatore dovrà garantire la disponibilità ad accogliere, nei percorsi formativi che potrebbe organizzare, personale del C.I.S.S. Pinerolo, previo accordo.

9.6. Il C.I.S.S. Pinerolo si riserva la facoltà di richiedere la partecipazione del Coordinatore a incontri di coordinamento locali e l'Appaltatore ha l'obbligo di garantirne la presenza. L'Appaltatore si impegna altresì a garantire in modo continuativo il servizio richiesto, assicurando attraverso l'attività di coordinamento la sostituzione, nel tempo minimo necessario, degli operatori che per qualsiasi motivo risultassero assenti dal servizio, con altro personale in possesso degli stessi requisiti.

9.7. Trattandosi di servizi ed interventi da svolgersi a diretto contatto con bambini e ragazzi disabili, l'Appaltatore è comunque tenuto, nella selezione del personale, a verificare con le modalità che riterrà opportune, il possesso delle seguenti capacità:

- attitudine e motivazione al contatto ed al sostegno di chi si trova in situazioni di disabilità e/o disagio sociale;
- spirito di iniziativa di fronte agli imprevisti;
- spirito di osservazione e di comprensione dei bisogni, anche non espressi;
- capacità di lavorare in équipe e con i servizi in rete;
- capacità di organizzare il lavoro;
- capacità di analisi dei bisogni nella loro complessità;
- capacità di proporre soluzioni progettuali innovative per il benessere dell'alunno;
- flessibilità nella gestione di eventuali criticità.

ART. 10 – ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE IN SERVIZIO

10.1. L'Appaltatore deve garantire l'effettiva e costante presenza del personale, senza alcuna soluzione di continuità e diminuzione, se non preventivamente autorizzata.

10.2. L'Appaltatore dovrà comunicare prima dell'avvio dell'appalto i nominativi, il curriculum, le qualifiche del personale impiegato. L'Appaltatore è altresì tenuto a segnalare tempestivamente per iscritto la sostituzione definitiva o la nuova assunzione di operatori, allegando il relativo curriculum contenente i titoli professionali e l'esperienza formativa.

10.3. L'Appaltatore dovrà dotarsi di adeguati strumenti per la rilevazione quotidiana delle presenze degli operatori.

10.4. L'Appaltatore utilizzerà, per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, proprio personale regolarmente assunto e per il quale solleverà il C.I.S.S. Pinerolo da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni.

L'Appaltatore riconosce che l'Ente appaltante risulta estraneo a qualsiasi vertenza economica e/o giuridica tra il soggetto stesso ed il proprio personale dipendente.

10.5. Sulla base di quanto stabilito dalla Legge 12.06.1990 n. 146, recante "Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati", il Soggetto aggiudicatario, in caso di proclamazione di sciopero del proprio personale, deve darne comunicazione tempestiva alla direzione del C.I.S.S. Pinerolo e avvisare gli utenti, garantendo i servizi minimi essenziali

ART. 11 – COORDINATORE

11.1. L'Appaltatore è tenuto all'individuazione della figura di un Coordinatore referente per il servizio, per l'organizzazione delle attività.

11.2. Il Coordinatore dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

- titolo di Educatore professionale o Laurea equipollente o affine;
- esperienza, almeno quinquennale, nell'organizzazione del lavoro di servizi educativi assistenziali identici a quelli di cui al presente Capitolato, maturata presso Enti pubblici e/o privati.

11.3. Al Coordinatore competono le seguenti attribuzioni:

- garantire il regolare funzionamento del servizio e la qualità del medesimo;
- organizzare gli interventi, assicurando un buon livello di integrazione con i Servizi scolastici;
- monitorare le eventuali criticità;
- gestire e controllare il personale (mansioni, presenze, assenze, sostituzioni, affiancamenti, ecc.);
- organizzare con tempestività le sostituzioni del personale assente, a seconda delle esigenze di ogni progetto individuale;
- mantenere i collegamenti con il Referente del C.I.S.S. Pinerolo;
- segnalare preventivamente eventuali variazioni del personale in servizio;
- evidenziare l'insorgenza di eventuali problematiche al fine di ricercare comuni strategie di intervento;
- vigilare sulla corretta compilazione della documentazione richiesta dal C.I.S.S. Pinerolo, e curarne
- il tempestivo inoltro, in particolare la rendicontazione mensile delle ore effettuate;
- garantire l'affiancamento, in caso di sostituzione, utile ad assicurare un corretto passaggio del caso, tra l'operatore uscente e quello subentrante.

11.4. Il C.I.S.S. Pinerolo nominerà un proprio Referente con il compito di relazionarsi con l'Appaltatore, controllare e verificare l'attuazione del progetto presentato e la realizzazione degli interventi.

11.5. Il Referente individuato dall'Appaltatore e quello del C.I.S.S. Pinerolo dovranno operare sinergicamente per la programmazione e la gestione integrata.

11.6. Il Coordinatore dell'Appaltatore dovrà garantire la reperibilità telefonica durante l'intero orario di esecuzione del servizio.

ART. 12 – NORME DI COMPORTAMENTO DEL PERSONALE

12.1 Al personale dell'appaltatore è fatto assoluto divieto di accettare alcuna forma di compenso da parte dei famigliari dei minori in carico; l'inosservanza di tale disposizione sarà causa, su richiesta del C.I.S.S. Pinerolo, di allontanamento immediato del personale.

12.2. A fronte di gravi inadempienze e irregolarità commesse nel corso dell'intervento professionale da parte di un operatore incaricato dall'Appaltatore, l'Ente potrà chiederne la sostituzione, previa contestazione al soggetto aggiudicatario ed esame delle relative controdeduzioni, da formularsi non oltre il termine di quindici giorni dal ricevimento della contestazione formale.

12.3. Il personale, nell'esercizio delle sue funzioni, ha l'obbligo di mantenere un contegno corretto e responsabile ed un comportamento rispettoso nei confronti di tutte le persone con le quali entrerà in contatto, garantendo, in particolare, un rapporto di attenzione e di dialogo con la famiglia del bambino affidato.

12.4. Gli operatori sono tenuti al rispetto delle norme di comportamento del regolamento dell'Istituto presso il quale opera, nonché a rispettare i reciproci ruoli e compiti, la puntualità, l'orario di servizio in entrata ed in uscita della scuola, sulla base delle esigenze degli alunni.

12.5. Nell'espletamento del proprio lavoro, gli operatori impiegati dal soggetto aggiudicatario dovranno:

- a) rapportarsi con i minori e ragazzi disabili rispettando la privacy, la personalità, nonché il patrimonio culturale, politico e religioso;
- b) saper rispondere ai bisogni ed alle esigenze dei singoli, utilizzando gli strumenti professionali e di servizio, rilevando eventuali elementi che richiedano la rimodulazione della progettazione individuale;
- c) comprendere le esigenze e le aspettative dei minori e ragazzi disabili, garantendo una conoscenza della lingua italiana, parlata e scritta, adeguata ai compiti professionali previsti;
- d) dare attuazione al PEI per la parte di propria competenza, così come previsto e definito per ciascun bambino, allievo e studente, con particolare attenzione alla responsabilità individuale dell'operatore rispetto alla custodia dell'allievo o studente;
- e) rispettare il segreto d'ufficio ed il segreto professionale, evitando pertanto di divulgare in ambito esterno al servizio notizie e fatti inerenti il proprio intervento; gli operatori sono autorizzati a discutere le problematiche individuali unicamente con il personale docente, gli operatori sociali e sanitari titolari del progetto individuale;

- f) garantire il rispetto del D.lgs. 196/2003 e del Regolamento Europeo n. 679/2016;
- g) garantire il passaggio dell'informazione sui progetti individuali, nel caso di sostituzioni e, qualora si renda necessario, anche l'affiancamento "in situazione".

12.6. L'Appaltatore dovrà impegnarsi a limitare il turn over del personale, prevedendo idonei strumenti per garantire continuità di intervento.

ART. 13 – MODALITA' DELLE SOSTITUZIONI

13.1. L'appaltatore deve garantire l'effettiva e costante presenza del personale occorrente per lo svolgimento del servizio. A tal fine devono essere previste adeguate modalità per le sostituzioni degli operatori in caso di malattie, aspettative, congedi, assenze in genere. La sostituzione degli operatori assenti per causa programmabile (aspettativa, etc.) deve avvenire previa presentazione del nuovo operatore al servizio sociale con cui si opera in équipe e ai beneficiari interessati dagli interventi, fatta salva una precedente conoscenza dell'utente da parte dell'operatore incaricato della sostituzione.

13.2. Di tutte le assenze e relative sostituzioni deve essere data immediata comunicazione al C.I.S.S. Pinerolo.

13.3. È responsabilità dell'appaltatore comunicare tempestivamente agli utenti interessati la sostituzione degli operatori con le modalità concordate di volta in volta con il Referente del C.I.S.S. Pinerolo.

ART. 14 – COSTI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL'APPALTATORE

14.1. Sono a carico dell'appaltatore, e pertanto ricompresi nei costi orari unitari che verranno definiti a seguito di aggiudicazione in base all'offerta economica presentata, gli oneri relativi a:

- materiale / attrezzature per attività educative e socializzanti rispondenti alla normativa vigente;
- dotazione strumentale e informatica per gli operatori in servizio;
- Dispositivi di Prevenzione Individuale (D.P.I.) rispondente alle vigenti norme di legge;
- adozione di tutte le misure per la prevenzione, il contrasto e il contenimento delle emergenze epidemiologiche che si dovessero verificare, compresa la dotazione di idonei dispositivi e prodotti per gli operatori, nel rispetto scrupoloso della normativa vigente in materia

- la rilevazione delle presenze del personale in servizio e degli interventi svolti a favore dei beneficiari nelle modalità indicate nell'art. 7;
- spese di spostamento del personale;
- attività di formazione e di aggiornamento del personale;
- ore di compresenza del personale, dovute a passaggi di consegne e conoscenza dell'utente;
- tempi di spostamento degli operatori sul territorio del C.I.S.S. Pinerolo per la realizzazione del servizio;
- trasporto degli utenti per eventuali attività previste nel piano individuale;
- attività di coordinamento e di supervisione del personale;

Tutti gli impegni previsti sono soggetti a verifica attraverso la produzione di idonea documentazione.

14.2. L'appaltatore s'impegna:

- a. all'osservanza di quanto previsto nel presente Capitolato e nei regolamenti consortili che dettano norme sulle materie oggetto dello stesso;
- b. ad avere in piena disponibilità gli automezzi necessari per l'espletamento del servizio anche qualora sia necessario trasportare utenti all'esterno dell'area territoriale di competenza di ciascun operatore inoltre si assume e garantisce l'onere della manutenzione sicurezza lasciando indenne da ogni responsabilità il C.I.S.S. Pinerolo;
- c. a concordare preventivamente le sostituzioni con i Referenti del C.I.S.S. Pinerolo;
- d. a trasmettere mensilmente al C.I.S.S. Pinerolo il prospetto delle presenze degli operatori nel mese precedente, dei relativi orari di servizio e il prospetto degli interventi individuali e di gruppo svolti da ciascun operatore nelle modalità indicate nel precedente art. 7;
- e. a fornire i nominativi ed i curricula del personale impiegato anche per le sostituzioni ed i reintegri;
- f. ad osservare le norme sul collocamento al lavoro dei disabili ai sensi della L. 68/99, ovvero a dichiarare di esserne esente;
- g. in caso di proclamazione di sciopero del proprio personale, a garantire, sulla base di quanto stabilito dalla L. n. 146 del 12.6.1990 recante: "Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei Servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati", la presenza del personale necessario per il mantenimento dei servizi essenziali.

ART. 15 – COMPORTAMENTO DEL PERSONALE

15.1. Il personale dell'appaltatore dovrà rispettare gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato dal C.I.S.S. Pinerolo, ai sensi della Legge 6 novembre 2012, n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"), consultabile sul sito istituzionale www.cisspinerolo.it.

15.2. Il personale dell'appaltatore nell'esercizio delle sue funzioni ha l'obbligo di mantenere un contegno corretto e responsabile ed un comportamento rispettoso nei confronti dei beneficiari delle attività, del personale consortile, del pubblico e di chiunque venga a contatto con esso.

15.3. In particolare, ogni operatore dovrà garantire il rispetto del segreto professionale e della privacy dei beneficiari del servizio, ai sensi del GDPR 2016/679 e del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.lgs. 101/2018. A tale scopo l'appaltatore provvederà a fornire, al momento dell'inizio della gestione, le modalità di trattamento dei dati ed il nominativo del Responsabile, impegnandosi a comunicare entro tre giorni qualsiasi variazione.

15.4. Al personale dell'appaltatore è fatto divieto di accettare compensi, di qualsiasi natura, da parte dei beneficiari del servizio o dei loro familiari in relazione alle prestazioni effettuate o da effettuarsi.

15.5. L'appaltatore dovrà dotarsi, a proprio carico, di un sistema di rilevazione presenze del Personale e dovrà provvedere mensilmente a trasmettere copia dei riepiloghi presenze al C.I.S.S. Pinerolo. L'utilizzo di sistemi elettronici per la rilevazione delle presenze sarà elemento premiante in sede di valutazione dell'offerta tecnica.

15.6. Il personale dovrà essere dotato di apposito cartellino che ne consenta il riconoscimento da parte dei beneficiari del servizio. Tale cartellino dovrà riportare le indicazioni previsti dalle norme vigenti in materia e comunque:

- nome e cognome;
- qualifica;
- denominazione dell'appaltatore.

ART. 16 – MATERIALI ED ATTREZZATURE

16.1. È a carico dell'appaltatore la fornitura del materiale di consumo, delle attrezzature inerenti alle attività, dei supporti informatici e telefonici, delle autovetture, e dei locali idonei e, in genere, di tutto quanto è necessario per lo svolgimento del servizio che forma oggetto del presente Capitolato.

16.2. Tutte le attrezzature e i locali individuati dovranno essere conformi a quanto previsto dalla normativa vigente in termini di sicurezza, omologazione, autorizzazioni, ecc.

16.3. L'appaltatore è tenuto ad organizzare la logistica relativa alla distribuzione delle risorse umane, alle attività e ai servizi nelle sedi e nei luoghi nei quali l'appalto deve essere organizzato tenendo conto dei necessari spostamenti.

ART. 17 – NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO E CRITERI INTERPRETATIVI

17.1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:

- a) il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici” e successive modifiche ed integrazioni;
- b) il Decreto D.M. Infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49 “Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»”;
- c) il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
- d) la Legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;
- e) il D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136”;
- f) la Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- g) il regolamento europeo del 27/04/2016, n. 2016/679/UE, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, il D.lgs. 30/06/2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato regolamento (UE) n. 2016/679 e il D.lgs. 18/05/2018, n. 51, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali,

nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.”;

h) le norme del codice civile.

17.2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente Capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.

17.3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso il C.I.S.S. Pinerolo e l'appaltatore sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto conforme a quello che il C.I.S.S. Pinerolo e l'appaltatore avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dal C.I.S.S. Pinerolo e dall'appaltatore medesimi.

ART.18 – DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO

18.1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

- a) il Progetto del Servizio;
- b) l'offerta tecnica dell'appaltatore;
- c) l'offerta economica dell'appaltatore (comprensiva dei costi della manodopera e degli oneri di sicurezza aziendali dell'operatore economico);
- d) in caso di R.T.I., il relativo atto costitutivo;
- e) in caso di subappalto e/o avvalimento, la relativa documentazione specifica.

18.2. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.lgs. n.36/2023.

ART. 19 – OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

19.1. L'appaltatore, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto ed a tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale, come indicati nell'art. 7 del presente Capitolato.

19.2. La stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta e completa conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.

19.3. La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivalgono, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi.

19.4. L'appaltatore è tenuto ad eseguire il servizio conformemente a quanto proposto nell'offerta tecnica che costituisce obbligo contrattuale.

ART. 20 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

20.1. Il responsabile unico del progetto, provvede a nominare il direttore dell'esecuzione del contratto. In quest'ultima ipotesi, il responsabile del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto.

20.2. Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto viene comunicato tempestivamente all'appaltatore.

ART. 21 – AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

21.1. Il direttore dell'esecuzione dà avvio all'esecuzione delle prestazioni contrattuali fornendo all'appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie.

21.2. L'appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dal C.I.S.S. Pinerolo per l'avvio dell'esecuzione del contratto.

21.3. Qualora l'appaltatore non adempia, il C.I.S.S. Pinerolo ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto previa instaurazione del contraddittorio con l'appaltatore.

21.4. Il direttore dell'esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'appaltatore. Il verbale viene redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'appaltatore.

21.5. Nel caso in cui l'appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, l'appaltatore è tenuto a formulare esplicita contestazione nel verbale di avvio dell'esecuzione, a pena di decadenza.

ART. 22 – SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

22.1. Per la disciplina della sospensione dell'esecuzione del contratto si applica l'art. 121 del D.lgs. n. 36/2023.

ART. 23 – MODIFICHE DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI VALIDITÀ

23.1. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 120 del D.lgs. n. 36/2023.

23.2. In particolare, ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D.lgs. n. 36/2023, il C.I.S.S. Pinerolo, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, potrà imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario; in tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

23.3. Il contratto potrà essere modificato per esigenze dell'utenza:

- a) qualora cambino le condizioni psicofisiche degli utenti in carico;
- b) quando siano necessari interventi d'urgenza ovvero intervengano eventi particolari o progettualità innovative, anche promosse da leggi e normative nazionali e regionali, non previste dal contratto;
- c) qualora si verifichino variazioni nelle disponibilità di bilancio; in particolare il corrispettivo annuo presunto potrà subire variazioni in diminuzione in relazione all'eventuale diminuzione dell'entità dei trasferimenti regionali e nazionali destinati a finanziare i Servizi appaltati, con correlativa e proporzionale diminuzione delle prestazioni richieste all'Appaltatore;
- d) qualora sia necessario un riequilibrio nell'allocazione delle risorse connesso anche a modificazioni dei bisogni nel territorio afferente al C.I.S.S. Pinerolo.

ART. 24 – MODALITÀ DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE DEL COMPENSO

24.1 All'appaltatore sarà riconosciuto e liquidato l'importo mensile delle ore lavorate da ciascun operatore; tali ore saranno liquidate solo dopo la verifica da parte del Consorzio.

24.2. L'Appaltatore provvederà mensilmente o trimestralmente ad emettere la richiesta di pagamento delle prestazioni effettuate direttamente al C.I.S.S. Pinerolo, suddividendole come segue:

- n. 1 fattura con riferimento ai servizi svolti a favore di beneficiari iscritti all'Asilo Nido, alla Scuola dell'Infanzia, alla Scuola Primaria e alla Scuola Secondaria di I grado, con indicazione in ciascuna dell'Istituto Scolastico in cui sono stati effettuati i servizi medesimi;

- n. 1 fattura con riferimento ai servizi svolti a favore di beneficiari iscritti alla Scuola Secondaria di II grado, con indicazione in ciascuna dell'Istituto Scolastico in cui sono stati effettuati i servizi medesimi.

24.3. I pagamenti a carico del C.I.S.S. Pinerolo verranno effettuati, su presentazione di regolare fattura, entro i termini fissati in contratto e decorrenti dalla registrazione della stessa fattura, sempre che entro tale termine non siano state accertate difformità o vizi relativamente ai Servizi forniti rispetto alle clausole indicate nel presente Capitolato e compatibilmente con le disponibilità di cassa del C.I.S.S. Pinerolo. e secondo le norme in vigore per la Pubblica Amministrazione (DURC, etc.).

24.4. Il C.I.S.S. Pinerolo provvederà al pagamento del corrispettivo spettante all'appaltatore, fatto salvo quanto previsto all'art. 28, comma 3, del presente Capitolato, in relazione al pagamento diretto del subappaltatore.

24.5. I pagamenti saranno disposti previa verifica di conformità secondo le modalità previste dalla normativa vigente, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente Capitolato.

24.6. Ai sensi della Legge n. 136/2010 i pagamenti saranno effettuati sul conto corrente dedicato, appositamente comunicato dall'appaltatore e riporteranno il codice CIG che identifica la procedura ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari. Ogni fattura dovrà essere intestata al C.I.S.S. Pinerolo, Sede legale – Pinerolo (TO) – Via Montebello n. 39, 10064 - P.IVA e c.f. 07329610013.

24.7. In conformità all'art. 11, comma 6, del D.lgs. n. 36/2023, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, il C.I.S.S. Pinerolo trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

ART. 25 – CONTROLLI SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

25.1. Il C.I.S.S. Pinerolo ha il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'appaltatore, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di verifica.

25.2. Il C.I.S.S. Pinerolo evidenzia le eventuali “non conformità” riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore è chiamato a rispondere al C.I.S.S. Pinerolo

medesimo, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali, ferma restando l'applicazione delle penali di cui all'art. 35 del presente Capitolato.

25.3. Il C.I.S.S. Pinerolo, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, ha la facoltà di risolvere il contratto.

25.4. L'attività di verifica e controllo, che sarà effettuata ogni qualvolta il C.I.S.S. Pinerolo lo riterrà opportuno, in ordine alla regolarità nella prestazione dei servizi, anche in riferimento ai programmi ed ai progetti preventivamente concordati, sarà svolta dal Direttore dell'esecuzione del Contratto o da un suo assistente ai quali dovrà essere messa a disposizione ogni documentazione richiesta.

25.5. Il C.I.S.S. Pinerolo, inoltre, può richiedere all'appaltatore copia della seguente documentazione controfirmata dal legale rappresentante:

- modelli fiscali e previdenziali attestanti la contribuzione versata mensilmente per ogni singolo addetto;
- buste paga corrisposte mensilmente.

ART. 26 – VICENDE SOGGETTIVE DELL'APPALTATORE

26.1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, il C.I.S.S. Pinerolo prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge. Si applica quanto previsto in merito dall'art. 120 del D.lgs. n. 36/2023.

ART. 27 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO

27.1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto.

27.2. Ai sensi dell'art. 120, comma 12, del D.lgs. n. 36/2023, si applicano le disposizioni di cui alla Legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità al C.I.S.S. Pinerolo, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili al C.I.S.S. Pinerolo qualora questo non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per il C.I.S.S. Pinerolo, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare

preventivamente la cessione da parte dell'appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso il C.I.S.S. Pinerolo può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

27.3. Il C.I.S.S. Pinerolo non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'appaltatore intende subappaltare.

ART. 28 – SUBAPPALTO

28.1. In conformità a quanto previsto dall'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023, è ammesso il subappalto.

28.2. L'appaltatore, al fine di poter procedere all'affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli obblighi e adempimenti previsti dal sopracitato art. 119 del D.lgs. n. 36/2023, pena il diniego dell'autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta.

28.3. Nelle ipotesi previste dall'art. 119, comma 11, del D.lgs. n. 36/2023, il C.I.S.S. Pinerolo procede al pagamento diretto al subappaltatore della parte degli importi delle prestazioni dallo stesso eseguite procedendo come segue:

- a) durante l'esecuzione delle prestazioni l'appaltatore comunica, ai fini dell'emissione del certificato di pagamento della rata in acconto dell'appalto, la proposta di pagamento diretto al subappaltatore con l'indicazione dell'importo delle prestazioni affidate in subappalto effettivamente eseguite nel periodo considerato nello stato di avanzamento dei servizi;
- b) entro dieci giorni dalla fine delle prestazioni del subappalto, l'appaltatore comunica la proposta di pagamento diretto al subappaltatore con l'indicazione della data iniziale e finale del medesimo subappalto, nonché dell'importo delle prestazioni affidate in subappalto effettivamente eseguite;
- c) il subappaltatore trasmette al C.I.S.S. Pinerolo la fattura relativa alle prestazioni eseguite;
- d) il C.I.S.S. Pinerolo verifica la regolarità del subappaltatore nei confronti degli enti previdenziali ed assicurativi, attestata nel DURC, in ragione dell'avanzamento delle prestazioni ad esso riferite e registrate nei documenti attestanti l'avvenuta esecuzione. Ai fini del pagamento del saldo del contratto di subappalto, il C.I.S.S. Pinerolo accerta anche la regolarità retributiva del subappaltatore.

28.4. L'elenco prodotto dall'appaltatore prima della stipula del contratto e recante l'indicazione di tutte le prestazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nelle prestazioni e sottoposti agli obblighi di tracciabilità

dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato dal C.I.S.S. Pinerolo per i controlli di competenza.

28.5. L'appaltatore deve comunicare al C.I.S.S. Pinerolo le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente. Il C.I.S.S. Pinerolo controlla i contratti stipulati dall'appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti, per le finalità della Legge n. 136 del 2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.

28.6. L'appaltatore deve comunicare al C.I.S.S. Pinerolo i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'appaltatore, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del Decreto legislativo n. 159 del 2011.

28.7. L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119, comma 3, lettera d), del D.lgs. n. 36/2023.

ART. 29 – TUTELA DEI LAVORATORI

29.1. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

ART. 30 – CONDIZIONI ECONOMICO-NORMATIVE DA APPLICARSI AL PERSONALE IMPIEGATO NELL'APPALTO

30.1. L'appaltatore deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dai contratti collettivi di lavoro.

30.2. L'appaltatore deve, inoltre, applicare nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili

alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto di appalto, e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; ciò anche nel caso in cui l'appaltatore non sia aderente alle associazioni stipulanti o comunque non sia più ad esse associato. L'appaltatore si obbliga altresì a continuare ad applicare i sopraindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti di società cooperative.

30.3. L'appaltatore utilizzerà, per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, proprio personale regolarmente assunto. Nessun rapporto di lavoro verrà a instaurarsi tra il C.I.S.S. Pinerolo ed il personale addetto al servizio oggetto del presente appalto.

30.4. L'appaltatore riconosce l'estraneità del C.I.S.S. Pinerolo a qualsiasi vertenza economica e/o giuridica tra l'appaltatore medesimo ed il proprio personale dipendente.

30.5. I lavoratori adibiti al servizio dovranno essere inquadrati con rapporti di lavoro di natura subordinata, regolati dal vigente contratto collettivo nazionale e territoriale per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, oppure da un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

30.7. La ripetuta inosservanza degli obblighi suddetti costituisce titolo a favore del C.I.S.S. Pinerolo per la risoluzione immediata del contratto, senza che l'appaltatore possa avanzare pretese di danni e risarcimenti.

30.8. L'appaltatore si obbliga ad esibire in qualsiasi momento e a semplice richiesta le ricevute mensili sia degli stipendi pagati sia dei versamenti dei contributi assicurativi e previdenziali relativi al personale adibito al servizio. Nel caso di inottemperanza a tale obbligo, o qualora siano riscontrate irregolarità, il C.I.S.S. Pinerolo segnalerà la situazione alla competente Direzione Provinciale del Lavoro.

30.9. Il C.I.S.S. Pinerolo si riserva, comunque, la facoltà di compiere ogni verifica che riterrà opportuna circa l'assolvimento degli obblighi previsti nel presente articolo a carico dell'appaltatore.

30.10. L'appaltatore dovrà garantire la copertura assicurativa per la Responsabilità Civile per gli operatori impiegati nel servizio ad esso affidato, nonché osservare tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni, sicurezza ed igiene del lavoro.

30.11. L'appaltatore assume ogni responsabilità ed onere nei confronti del C.I.S.S. Pinerolo o di terzi nel caso di mancata adozione di provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti nella gestione del servizio.

ART. 31 – CLAUSOLA SOCIALE

31.1. Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale assunto in base ai precedenti affidamenti, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del contratto collettivo nazionale e territoriale per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo e mantenendone inalterati il livello giuridico ed economico.

31.2. All'appaltatore, nella fase di assunzione di tutto il personale in servizio, non sarà consentito inquadrarlo in qualifiche inferiori (peggiorative), rispetto a quelle possedute al momento della presa in carico.

ART. 32 – SICUREZZA

32.1. L'appaltatore si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

32.2. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e a tenere in massimo ordine la documentazione e i registri richiesti.

32.3. L'appaltatore s'impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento del servizio oggetto del presente Capitolato.

32.4. L'appaltatore s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e dei loro collaboratori.

32.5. In particolare l'appaltatore, al fine di ottemperare a quanto previsto dalla vigente normativa con particolare riguardo al D.Lgs 81/2008 e s.m.i. dovrà far pervenire al C.I.S.S. Pinerolo, prima dell'inizio attività, quanto segue:

- nominativo, residenza e recapito del Datore di Lavoro;
- nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Medico competente nonché del rappresentante dei lavoratori;

- copia aggiornata della visura CCIAA;
- dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale di cui all'Art. 26 del D.lgs. 81/2008.

ART. 33 – GARANZIA DEFINITIVA

33.1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 117 del D.lgs. n. 36/2023.

33.2. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte del C.I.S.S. Pinerolo.

33.3. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione è effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

33.4. Nel caso di integrazione del contratto, l'appaltatore deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.

33.5. La garanzia definitiva dovrà essere conforme allo schema tipo approvato con Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193.

33.6. Il C.I.S.S. Pinerolo non accetta garanzie definitive non conformi allo Schema tipo sopracitato: condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo schema tipo approvato con Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193 non sono accettate dal C.I.S.S. Pinerolo medesimo. Laddove queste condizioni ulteriori fossero destinate a disciplinare esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad es. deposito cautelativo) devono recare una clausola espressa di non opponibilità al C.I.S.S. Pinerolo.

ART. 34 – RESPONSABILITA' E OBBLIGHI ASSICURATIVI

34.1. L'appaltatore è responsabile verso il C.I.S.S. Pinerolo del perfetto andamento e svolgimento dei servizi assunti, di tutto il materiale eventualmente avuto in consegna da parte del Consorzio medesimo, dell'opera e della disciplina dei propri dipendenti.

34.2. Gli eventuali danni a terzi derivanti dalle operazioni di esecuzione dei Servizi oggetto del presente appalto saranno a completo carico dell'appaltatore.

34.3. Incombe all'appaltatore ogni responsabilità civile e penale per danni prodotti a persone o cose nell'esercizio delle sue funzioni, sia direttamente che dai suoi dipendenti.

34.4. Nella conduzione e gestione dei servizi affidati l'appaltatore deve adottare tutti i

provvedimenti e le cautele atte ad evitare danni alle persone e cose, con l'onere di vigilare affinché le attrezzature ed i mezzi operanti nei Servizi siano conformi alle norme sulla prevenzione degli infortuni, igiene del lavoro ed alle altre norme vigenti.

34.5. L'appaltatore assume e riconosce in capo a sé ogni responsabilità sia civile che penale derivante dallo svolgimento dei Servizi, intendendosi il C.I.S.S. Pinerolo ed i suoi organi sollevati da ogni e qualsiasi responsabilità e da ogni conseguenza diretta o indiretta.

34.6. L'appaltatore sarà comunque, sempre, considerato come unico ed esclusivo responsabile verso il C.I.S.S. Pinerolo e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà ed alle persone, siano o meno addette ai servizi, in dipendenza degli obblighi derivanti dall'appalto. A copertura dei danni di cui l'appaltatore è responsabile a qualsiasi titolo, il medesimo è vincolato agli obblighi assicurativi stabiliti dai successivi commi del presente articolo.

34.7. Tutti gli obblighi assicurativi antinfortunistici, con i relativi oneri, sono a carico dell'appaltatore, che ne sarà il solo responsabile; anche la mancata osservanza di quanto sopra comporterà la risoluzione del contratto con effetto immediato.

34.8. A copertura di eventuali danni causati, dovuti a fatto o colpa inerente o in conseguenza dell'espletamento del servizio, l'appaltatore dovrà impegnarsi a stipulare le seguenti polizze assicurative:

Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.) con i seguenti massimali:

- per sinistro € 2.000.000,00
- per persona € 1.550.000,00
- per danni a cose € 1.550.000,00

Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O) con i seguenti massimali:

- per sinistro € 2.000.000,00
- per persona € 1.500.000,00
- per danni a cose € 1.550.000,00

34.9. L'appaltatore dovrà fornire, all'atto della stipula del contratto, onde sollevare il C.I.S.S. Pinerolo da qualsiasi responsabilità, tutta la documentazione comprovante la stipula delle polizze assicurative sopra indicate nonché la regolarità dei pagamenti per tutta la durata dell'appalto.

34.10. In ogni caso l'Appaltatore sarà chiamato a risarcire il danno nella sua interezza qualora lo stesso dovesse superare il limite massimale.

34.11. Le polizze dovranno essere stipulate per tutta la durata del contratto d'appalto e dovranno recare espressamente la clausola che le stesse si intendono cessate solo a seguito di espressa

dichiarazione liberatoria da parte del C.I.S.S. Pinerolo. Tutti gli obblighi dell'appaltatore non cesseranno con il termine dell'appalto, se non con il definitivo esaurimento di ogni spettanza, diretta o riflessa, dovuta a terzi e/o al personale adibito alla prestazione del servizio.

34.12. L'appaltatore dovrà fornire, all'atto della stipula del contratto, onde sollevare il C.I.S.S. Pinerolo da qualsiasi responsabilità, tutta la documentazione comprovante la stipula delle polizze assicurative sopra indicate nonché la regolarità dei pagamenti per tutta la durata dell'appalto.

34.13. Nessuna rivalsa potrà essere sollevata nei confronti del C.I.S.S. Pinerolo. Per le attività per le quali questa è obbligatoria, va assicurata la copertura INAIL.

ART. 35 – PENALI

35.1. L'appaltatore non può interrompere o sospendere i Servizi, nemmeno per effetto di contestazioni che dovessero sorgere fra le parti. I Servizi devono essere garantiti sempre e comunque, anche a fronte di ogni possibile evenienza e/o difficoltà di approvvigionamento salvo il legittimo sciopero del personale o calamità naturali che potrebbero determinare reali pericoli per l'incolumità dei destinatari delle prestazioni.

35.2. In caso di interruzioni o sospensioni dei Servizi e/o di gravi e persistenti carenze nell'effettuazione dei medesimi, il C.I.S.S. Pinerolo, per garantirne la continuità, potrà farli effettuare da un altro soggetto, anche ad un prezzo superiore a spese e a danni a carico dell'appaltatore stesso, fatto salvo, in ogni caso, quanto previsto nel presente articolo e nel successivo.

35.3. In caso d'inadempienza agli obblighi contrattuali assunti, l'appaltatore, oltre all'obbligo di ovviare nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre il giorno successivo a quello di contestazione dell'infrazione, fermo restando le altre forme di responsabilità dello stesso addebitategli, sarà passibile di penalità pecuniarie da applicarsi da parte del C.I.S.S. Pinerolo, in misura variabile da un minimo del 5 % ad un massimo del 20 % della somma da corrispondere all'appaltatore come compenso globale mensile.

35.4. All'appaltatore possono essere contestate contemporaneamente più infrazioni.

35.5. Le penalità di cui sopra sono cumulabili.

35.6. Le infrazioni potranno essere accertate dal C.I.S.S. Pinerolo mediante il proprio personale dipendente. Il Direttore dell'esecuzione del contratto procederà, entro 5 giorni dall'accertamento, alla formale contestazione dell'inadempienza, alla quale l'appaltatore avrà la facoltà di presentare controdeduzioni entro il termine perentorio di 3 giorni lavorativi dal ricevimento.

35.7. Le eventuali memorie giustificative o difensive dell'appaltatore saranno esaminate dal Direttore dell'esecuzione del contratto. Se le giustificazioni saranno ritenute infondate e se non saranno presentate entro il termine di cui al comma 6 del presente articolo, il C.I.S.S. Pinerolo avrà facoltà di applicare a suo insindacabile giudizio le penali stabilite dal comma 3.

35.8. L'importo delle penali applicate potrà essere trattenuto:

- dalla contabilità mensile del mese di riferimento;
- dalla contabilità dei mesi successivi al mese di riferimento;
- dalla contabilità del conto finale;
- dall'importo della cauzione definitiva, che in tal caso dovrà essere reintegrata nella sua integrità nel termine di 15 giorni, sotto penna della risoluzione del contratto.

35.9. L'applicazione delle penalità come sopra descritto, non pregiudica il diritto di rivalsa del C.I.S.S. Pinerolo nei confronti dell'appaltatore per eventuali danni patiti, né il diritto di rivalsa di terzi, nei confronti dei quali l'appaltatore rimane comunque e in qualsiasi caso responsabile per eventuali inadempienze, né pregiudica il diritto del C.I.S.S. Pinerolo di dichiarare la risoluzione del contratto.

35.10. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10 % dell'importo netto contrattuale, il C.I.S.S. Pinerolo procede a dichiarare la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 36 del presente Capitolato, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

ART. 36 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

36.1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 122 del D.lgs. n. 36/2023.

36.2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 122, comma 3, del D.lgs. n. 36/2023 nei seguenti casi:

- a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- b) ingiustificata sospensione del servizio;
- c) subappalto non autorizzato;
- d) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 16 del presente Capitolato;
- e) il non aver iniziato l'esecuzione delle attività oggetto del contratto entro il termine previsto contrattualmente o comunque richiesto dal C.I.S.S. Pinerolo;

- f) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- g) riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dal C.I.S.S. Pinerolo presso l'appaltatore, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine al C.I.S.S. Pinerolo medesimo, come previsto all'art. 15 del presente Capitolato;
- h) applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'art. 25, comma 10, del presente Capitolato;
- i) il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;
- j) utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati ed alle altre condizioni stabilite;
- k) mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- l) mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
- m) ogni altra violazione dei patti e degli impegni contrattuali che, per la sua gravità incida negativamente sull'efficacia del servizio, soprattutto quando ne derivino rischi e scarsa qualità del lavoro a favore degli utenti ovvero possa venire meno il rapporto fiduciario.

36.3. Non potranno essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali il C.I.S.S. Pinerolo non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'appaltatore.

36.4. In ognuna delle ipotesi previste al precedente comma 2 del presente articolo, il C.I.S.S. Pinerolo non liquiderà le prestazioni non eseguite, ovvero non esattamente eseguite, salvo il suo diritto al risarcimento dei maggiori danni.

36.5. Qualora riscontri l'insorgere di uno dei casi di risoluzione sopra specificati, il Direttore dell'esecuzione del contratto comunica all'appaltatore, mediante posta elettronica certificata o comunque mediante mezzi idonei a garantire la certezza del ricevimento e della conoscenza della comunicazione, l'addebito con invito a produrre le proprie controdeduzioni nel termine di quindici giorni dalla data della comunicazione.

36.6. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, il C.I.S.S. Pinerolo, su proposta del Direttore dell'esecuzione del contratto, dispone la risoluzione del contratto.

36.7. La risoluzione del contratto per inadempimento determina l'incameramento della intera garanzia fideiussoria di cui all'art. 117 del D.lgs. n. 36/2023 prestata dall'appaltatore, salvo il

diritto del C.I.S.S. Pinerolo al risarcimento dei maggiori danni subiti e/o delle maggiori spese sostenute a causa dell'inadempimento contrattuale, ivi compresi i maggiori costi derivanti dall'esecuzione d'ufficio.

36.8. La risoluzione del contratto è dichiarata dal C.I.S.S. Pinerolo mediante apposito provvedimento: tutti i danni e spese derivanti al C.I.S.S. Pinerolo a seguito della risoluzione del contratto per colpa dell'appaltatore sono ad esclusivo carico di quest'ultimo.

36.9. Nel caso di risoluzione il C.I.S.S. Pinerolo potrà disporre la continuazione provvisoria dei Servizi in economia ovvero anche a mezzo di altro assuntore, sino a quando non sia possibile provvedere in altro modo alle esigenze del servizio, avvalendosi di tutto il materiale di pertinenza dell'appaltatore, il cui utilizzo è esplicitamente consentito dall'appaltatore con la sottoscrizione del contratto d'appalto.

36.10. Fermo restando l'applicazione delle penalità citate, l'esercizio del diritto di risoluzione del contratto non pregiudica l'eventuale azione di rivalsa.

ART. 37 – RECESSO

37.1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 123 del D.lgs. n. 36/2023.

ART. 38 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

38.1. Trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 215 del D.lgs. n. 36/2023 relativamente al collegio consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del D.lgs. n. 36/2023 medesimo, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto. I costi sono ripartiti tra le parti. Il collegio è costituito da n. 3 (tre) membri.

ART. 39 – OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

39.1. L'appaltatore, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i..

39.2. L'appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della Legge 136/2010 e s.m.:

“Art. (...) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).

I. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con il C.I.S.S. Pinerolo, identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume

tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

II. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione al C.I.S.S. Pinerolo della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

III. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto al C.I.S.S. Pinerolo”.

39.3. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione al C.I.S.S. Pinerolo ed alla Prefettura di Torino della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

39.4. Il C.I.S.S. Pinerolo verifica i contratti sottoscritti tra l'appaltatore ed i subappaltatori e i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.

39.5. Il C.I.S.S. Pinerolo e l'appaltatore stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. L'appaltatore comunica al C.I.S.S. Pinerolo gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione al C.I.S.S. Pinerolo deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'appaltatore deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.

39.6. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara ed il codice unico progetto.

ART. 40 – OBBLIGHI IN MATERIA DI LEGALITÀ

40.1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente al C.I.S.S. Pinerolo ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o

altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

40.2. L'appaltatore inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all'Ente (...) ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente".

ART. 41 – OBBLIGATORIETA' DELL'OFFERTA

41.1. Mentre con la presentazione dell'offerta l'appaltatore è immediatamente obbligato nei confronti del C.I.S.S. Pinerolo a effettuare la prestazione nei modi e nei termini della stessa e del presente Capitolato, nonché dell'offerta tecnica presentata, per il C.I.S.S. Pinerolo il rapporto obbligatorio nascerà solo dopo la stipulazione del contratto.

41.2. L'offerta dovrà avere validità di almeno 180 giorni successivi alla data di scadenza del termine per la presentazione della medesima e avrà valore di proposta contrattuale irrevocabile ai sensi dell'art. 1329 del codice civile.

ART. 42 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

42.1. L'appaltatore è obbligato a stipulare il contratto entro i termini di legge, previo deposito delle spese contrattuali da effettuarsi entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione scritta dell'aggiudicazione.

42.2. In caso di mancata stipulazione del contratto definitivo da parte dell'appaltatore entro il predetto termine, previamente comunicato all'appaltatore medesimo tramite idonei mezzi, il C.I.S.S. Pinerolo ha facoltà di aggiudicare l'appalto all'operatore economico concorrente immediatamente successivo nella graduatoria, ovvero di procedere ad un nuovo appalto a spese dell'appaltatore stesso. Il C.I.S.S. Pinerolo procederà inoltre all'incameramento della cauzione provvisoria.

ART. 43 – SPESE CONTRATTUALI

43.1. Le spese contrattuali, le tasse di registrazione del contratto, i bolli, i diritti e ogni altra imposta e spesa inerente e conseguente all'appalto sono a carico dell'appaltatore, senza

diritto di rivalsa e dovranno essere versate al C.I.S.S. Pinerolo prima della stipula del contratto e degli eventuali altri atti. Qualora l'appaltatore non provveda al deposito nel termine fissato, decadrà automaticamente dall'aggiudicazione.

43.2. Qualora l'aggiudicatario, salvo casi di forza maggiore, non aderisca all'invito di stipulare il contratto entro il termine comunicato dal C.I.S.S. Pinerolo o rifiuti o impedisca la stipulazione stessa, oppure siano rilevate cause ostative alla stipulazione dello stesso contratto d'appalto ai sensi della normativa antimafia (D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159), il C.I.S.S. Pinerolo medesimo procede ad incamerare la garanzia provvisoria a titolo di risarcimento del danno derivante dalla mancata stipulazione del contratto per colpa dell'aggiudicatario, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni previste dalle altre leggi vigenti in materia.

ART. 44 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE

44.1. Nell'espletamento del servizio oggetto del presente Capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato dal C.I.S.S. Pinerolo, ai sensi della Legge 6 novembre 2012, n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"), visibile sul sito istituzionale www.cisspinero.it, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

44.2. L'appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti del C.I.S.S. Pinerolo che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso C.I.S.S. Pinerolo nei confronti del medesimo nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

ART. 45 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

45.1. In relazione all'appalto affidato, Titolare del trattamento è il C.I.S.S. Pinerolo, che ha diritto di determinare le finalità e i mezzi del trattamento nel rispetto del Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679 e, a tal fine, impartisce proprie istruzioni ai Responsabili del trattamento. Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679, infatti, il Responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità, che abbia accesso a dati personali, non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento.

45.2. Ai sensi del Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679 l'appaltatore verrà nominato responsabile del trattamento dei dati che, in ragione dello svolgimento del servizio, acquisirà.

L'appaltatore dovrà attenersi, ai sensi della normativa vigente, alle seguenti indicazioni:

- a) l'appaltatore dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio appaltato;
- b) l'appaltatore non potrà comunicare a terzi (salvo casi eccezionali che riguardino l'incolumità o la sicurezza degli utenti, previa autorizzazione del titolare, o in caso di urgenza, con successiva informativa al titolare) e diffondere i dati in suo possesso;
- c) l'appaltatore non potrà conservare i dati in suo possesso successivamente alla scadenza del contratto di appalto. Tutti i dati, i documenti, gli atti in suo possesso dovranno essere restituiti al C.I.S.S. Pinerolo entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni dalla scadenza contrattuale;
- d) l'appaltatore dovrà adottare misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso secondo quanto previsto dalle norme di legge;
- e) l'autorizzazione al trattamento sarà limitata ai soli dati la cui conoscenza è necessaria e sufficiente per l'organizzazione del servizio, comprendendo i dati di carattere sanitario, limitatamente alle operazioni indispensabili per la tutela e l'incolumità fisica dei destinatari;
- f) l'appaltatore dovrà predisporre un sistema di gestione del trattamento dei dati idoneo a garantire la conformità al regolamento europeo n. 679/2016;
- g) la violazione degli obblighi previsti dal presente articolo, accertata dal C.I.S.S. Pinerolo e debitamente contestata, sarà considerata quale grave violazione degli obblighi contrattuali e legittimerà la risoluzione dell'affidamento, salva ogni più grave conseguenza di legge;
- h) ai sensi del D.lgs. 196/2003, oltre alle ipotesi di responsabilità penale ivi contemplate, l'appaltatore è comunque obbligato in solido con il titolare per danni provocati agli interessati in violazione del medesimo e salvo quanto stabilito nel contratto di nomina a responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR 2016/679.

ART. 46 – ESONERO DA RESPONSABILITA' PER IL C.I.S.S. PINEROLO

46.1. La gestione del servizio è fatta sotto la diretta ed esclusiva responsabilità dell'appaltatore, che risponde in proprio dell'esatto adempimento dei suoi obblighi nei confronti del C.I.S.S. Pinerolo. L'appaltatore, inoltre, risponde direttamente e personalmente dei danni di qualsiasi genere e delle conseguenze comunque pregiudizievoli che, nell'espletamento dell'attività svolta nell'esecuzione del presente appalto, possono derivare agli stessi dipendenti, agli utenti, al C.I.S.S. Pinerolo o a terzi in genere.

46.2. L'appaltatore dovrà assumere a sé ogni eventuale lite in ordine all'espletamento dei servizi in oggetto, lasciando sollevato il C.I.S.S. Pinerolo da qualunque pretesa fatta valere da terzi.

ART. 47 – SCIOPERO

47.1. L'appaltatore si obbliga a rispettare e far rispettare dai propri dipendenti le disposizioni di cui alla Legge 12.06.1990, n. 146, "sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali", nonché le determinazioni di cui alle deliberazioni della Commissione di garanzia per l'attuazione della predetta legge.

ART. 48 – ELEZIONE DI DOMICILIO DELL'APPALTATORE

48.1. A tutti gli effetti contrattuali e di legge, l'appaltatore elegge il proprio domicilio – ai sensi dell'art. 5 bis del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.lgs. 82/2005 e s.m.i.) – presso l'indirizzo di posta elettronica certificata indicato in sede di gara.

ART. 49 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

49.1. L'appaltatore è tenuto all'osservanza delle leggi nazionali e regionali, decreti e regolamenti di carattere generale e/o speciale, vigenti o emanati anche in corso di servizio da Autorità competenti e relativi a questioni amministrative, assicurative, sociali, fiscali o sanitarie ed in genere da tutte le prescrizioni che siano o che saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma indipendentemente dalle disposizioni del presente Capitolato. Eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente saranno a carico del contravventore, sollevando da ogni responsabilità il C.I.S.S. Pinerolo.

49.2. Per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni del codice civile ed alle norme vigenti in materia.

ART. 50 – ACCETTAZIONE DELLE PRESCRIZIONI E DELLE CLAUSOLE

50.1. L'appaltatore, nel partecipare alla procedura per l'affidamento del contratto di appalto, riconosce e accetta, in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente Capitolato.

ART. 51 – RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

51.1. La Responsabile Unica del Progetto, a norma dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023, è la Dott.ssa Monique Jourdan.